




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)

Emendamenti del Governo

**4.257, 9.152, 9-bis.12, 19.140, 27-sexies.26, 33.424,
33.425, 44.61, 49.50**

N. 298 – 11 dicembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3444

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)

Emendamenti del Governo
4.257, 9.152, 9-bis.12, 19.140, 27-sexies.26,
33.424, 33.425, 44.61, 49.50

N. 298 – 11 dicembre 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

ARTICOLO 1, COMMA 15, LETT. D), PUNTO 2) E COMMI DA 24-BIS A 24-SEPTIES (EMENDAMENTO 4.257)..	- 3 -
COMMISSIONE TECNICA PER I FABBISOGNI STANDARD	- 3 -
ARTICOLO 1, COMMA 68 (EMENDAMENTO 9.152)	- 5 -
MODALITÀ OPERATIVE RELATIVE ALLA <i>VOLUNTARY DISCLOSURE</i>	- 5 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 70-BIS A 70-SEPTIES (EMENDAMENTO 9-BIS.12)	- 6 -
DEDUCIBILITÀ DEI COSTI SOSTENUTI NEI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA.....	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMA 161-BIS (EMENDAMENTO 19.140).....	- 9 -
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI LAVORATORI MALATI DI MESOTELIOMA.....	- 9 -
ARTICOLO 1, COMMA 261-BIS (EMENDAMENTO 27-SEXIES.26)	- 10 -
RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE ASTE DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS SERRA	- 10 -
ARTICOLO 1, COMMI 387-BIS (EMENDAMENTO 33.424)	- 12 -
LINEA FERROVIARIA TORINO LIONE E FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.....	- 12 -
ARTICOLO 1, COMMA 334-BIS E 334-TER (EMENDAMENTO 33.425)	- 12 -
RAZIONALIZZAZIONE STRUTTURE TECNICHE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	- 12 -
ARTICOLO 1, COMMA 499-BIS (EMENDAMENTO 44.61)	- 13 -
INCREMENTO DEL FONDO DI GARANZIA IN FAVORE DI SACE	- 13 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 536 A 542 (EMENDAMENTO 49.50).....	- 14 -
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	- 14 -

PREMESSA

Gli emendamenti, presentati dal Governo nella seduta del 10 dicembre 2015, sono corredate di relazioni tecniche, positivamente verificate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e le ulteriori previsioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 15, lett. d), punto 2) e commi da 24-*bis* a 24-*septies* (Emendamento 4.257)

Commissione tecnica per i fabbisogni standard

Le norme, apportano modifiche all'articolo 1, comma 15, lettera d), punto 2) del testo in esame che tratta delle modalità di ripartizione tra i comuni delle regioni a statuto ordinario del Fondo di solidarietà. La ripartizione avviene sulla base di criteri approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Sono poi introdotti nel testo i commi da 24-*bis* a 24-*septies*.

In particolare, si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica per i fabbisogni standard¹ formata da undici componenti (comma 24-*bis*).

I componenti sono così designati:

- un componente, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- quattro componenti dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- un componente dal Ministro dell'interno;
- un componente dal Ministro per gli affari regionali;
- un componente dall'ISTAT;
- tre componenti dall'ANCI.

La Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese (comma 24-*ter*).

¹ Di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Sono previste alcune modifiche alle norme recate dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, che trattano della procedura di adozione dei fabbisogni standard e delle metodologie da seguire per la loro adozione. In particolare, intervenendo sull'articolo 5, comma 1, lettera e), del predetto decreto, è stabilito che le metodologie predisposte e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente per l'approvazione e, in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie ed i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla Soluzioni per il Sistema Economico – Sose S.p.A. alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 24-*quater*).

E' definito un diverso *iter* per l'adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni *standard*. Entrambi sono comunque adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto è corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Le sole note metodologiche sono trasmesse alle Camere ai fini dell'espressione del parere della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario (comma 24-*quinqüies*).

Si dispone, infine, la soppressione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale le cui funzioni finora assolate ai fini del processo di determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali sono assegnate alla nuova Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Le funzioni residue della Commissione soppressa, che si sostanziano in compiti di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza a pubblica, sono trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata nell'ambito della quale opera la citata Conferenza (comma 24-*septies*).

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che, dal punto di vista strettamente finanziario, considerata la natura procedurale dell'intervento, si stima che la disposizione non determini effetti per il bilancio dello Stato.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 1, comma 68 (*Emendamento 9.152*)

Modalità operative relative alla *voluntary disclosure*

La norma, integrando il comma 68 dell'art. 1 del testo in esame interviene sulle modalità operative relative alla disciplina della *voluntary disclosure*, consentendo all'Amministrazione finanziaria di effettuare le notifiche, in luogo delle modalità ordinarie, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) del professionista che assiste il contribuente nella predetta procedura, dietro esplicito assenso da parte del contribuente. In tal caso la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio. Qualora la posta del professionista risulti saturo, non valida o non attiva, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notifiche al contribuente.

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a razionalizzare e velocizzare le modalità di notifica al contribuente degli atti che per legge devono essere notificati nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014.

La RT evidenzia che la disposizione determina una riduzione dei costi che si dovrebbero sostenere per le notifiche tradizionali. In particolare sono considerati i seguenti elementi:

- annualità incluse nell'ambito della collaborazione volontaria: n. 4;
- istanze ipoteticamente interessate dalla notifica dei corrispondenti inviti al contraddittorio: n. 100.000 annue;
- numero degli atti di contestazione riferiti alle stesse istanze: circa 100.000 atti;
- costo unitario delle notifiche: 10 euro.

In base ai dati sopra indicati, la RT stima in 5 milioni la riduzione dei costi recata dalla disposizione in esame.

Pur non essendo esplicitato il calcolo dalla RT, l'importo stimato sembrerebbe ottenuto dalla seguente formula: $[(100.000 \times 4) + 100.000] \times 10 = 5.000.000$.

Al riguardo, non si formulano osservazioni in merito alla stima dei risparmi riportata nella relazione tecnica. In proposito, pur rilevando che la RT non sembra scontare detti risparmi nel quadro degli effetti del provvedimento; sarebbe utile un chiarimento in merito alla modulazione temporale dei medesimi effetti.

ARTICOLO 1, commi da 70-bis a 70-septies (Emendamento 9-bis.12)

Deducibilità dei costi sostenuti nei Paesi a fiscalità privilegiata

Normativa vigente L'art. 110 del TUIR consente, nei limiti del "valore normale", la deducibilità delle spese relative ad operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, ossia con i paesi con i quali non si applica l'adeguato scambio di informazioni (comma 10). Il limite del valore normale non si applica (e quindi è consentita la piena e automatica deducibilità) se le imprese italiane dimostrano l'effettivo interesse economico. In ogni caso, tali operazioni devono essere indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi (comma 11). Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano nei confronti dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni di controllo in imprese localizzate nei territori a fiscalità privilegiata i quali sono interessati dalla disciplina di cui all'art. 167 del TUIR (comma 12) e trovano invece applicazione anche con riferimento alle prestazioni di servizio rese dai professionisti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata di cui al comma 10 (comma 12-bis). Alla disposizione² che ha modificato i predetti commi (nella formulazione precedente la deducibilità dei costi era subordinata alla preventiva dimostrazione da parte del contribuente dell'esistenza di interessi commerciali) sono stati attribuiti effetti negativi di gettito stimati in 23,7 milioni annui in termini di competenza; per l'anno 2016 – tenuto conto degli effetti di cassa – le minori entrate sono state indicate in misura pari a 41,5 milioni (*cf. infra*).

L'art. 167 del TUIR disciplina il regime di tassazione per i residenti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa localizzata in un paese a fiscalità privilegiata. Tra l'altro, la norma indicata prevede:

- la tassazione in capo al soggetto residente che possiede la partecipazione di controllo dei redditi conseguiti dall'impresa estera. A tal fine si rinvia ad un apposito decreto per individuare i paesi a fiscalità privilegiata (comma 1);
- l'individuazione dei criteri che qualificano la fiscalità privilegiata dei paesi esteri. Tra tali criteri sono indicati il livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (definito come tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia), l'assenza di scambio di informazioni ed altri criteri equivalenti. In ogni caso, sono considerati privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia anche se il regime generale di imposizione non sia inferiore al predetto limite (comma 4)³;
- l'applicazione di un regime di imposizione separata per i redditi in esame. L'aliquota d'imposta è determinata come misura media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e comunque non inferiore al 27 per cento (comma 6);

² Articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015.

³ Si fa presente che il comma 4 indicato, pur risultando abrogato, continua a trovare applicazione in quanto non risulta emanato il decreto di cui all'articolo 168-bis del TUIR. La formulazione illustrata è stata, da ultimo, modificata dall'art. 1, c. 680, della legge n. 190/2014 con decorrenza 2015. Alle modifiche introdotte, che riducevano l'ambito dei paesi a fiscalità privilegiata (escludendo, in particolare, Singapore) sono stati ascritti effetti negativi di gettito stimati in 1,6 milioni annui (nel 2016, per effetto del saldo acconto, le minori entrate sono pari a 2,8 milioni).

- il regime tributario previsto viene applicato anche con riferimenti ai paesi esteri che, pur non essendo qualificati "a fiscalità privilegiata", presentino congiuntamente specifiche condizioni indicate nel comma 8-bis.

Le norme intevengono sulla disciplina tributaria vigente in materia di *Controlled Foreign Companies (CFC)* (commi da 70-bis a 70-quater) ed introducono adempimenti per le imprese multinazionali (commi da 70-quinquies a 70-sexies).

In merito alle modifiche alla disciplina *CFC* si dispone:

- l'abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del TUIR. Tali disposizioni recano una disciplina con finalità antielusive riferita alla deducibilità dei costi sostenuti da imprese residenti nei confronti di imprese o lavoratori autonomi residenti o localizzati in paesi a fiscalità privilegiata (comma 70-bis, lettera a);
- l'introduzione di modifiche all'art. 167 del TUIR recante una disciplina con analoghe finalità nei confronti dei soggetti residenti che controllano, direttamente o indirettamente, imprese residenti nei paesi a fiscalità privilegiata. Tra le modifiche introdotte, viene esclusa l'assenza di scambio di informazioni ai fini della qualificazione di paese a fiscalità privilegiata e viene sostituito il limite minimo dell'aliquota di imposta da applicare ai redditi delle partecipate (dall'attuale "non inferiore al 27 per cento" a "non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società") (comma 70-bis, lettera b).

Le predette modifiche decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ossia, per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 2016 (comma 70-quater).

I commi da 70-quinquies a 70-sexies introducono l'obbligo a carico delle imprese multinazionali di presentare specifiche rendicontazioni di natura contabile all'Agenzia delle entrate.

Infine, il comma 70-septies prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'individuazione dei criteri per il reperimento delle informazioni relative alle operazioni poste in essere con soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

La relazione tecnica afferma che il comma 70-bis elimina l'elenco degli Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina CFC. In proposito, la RT ritiene che la disposizione, pur innovando nei criteri, non incide sull'applicazione della disciplina in esame; pertanto alla stessa non si ascrivono effetti.

In merito ai commi 70-quinquies e 70-sexies la RT afferma che hanno natura procedimentale e che pertanto non comportano effetti finanziari.

Al riguardo si segnala che le disposizioni contenute nel comma 70-*bis* intervengono sulla disciplina riferita ai paesi a fiscalità privilegiata alla quale, nel complesso, sono stati in precedenza attribuiti effetti positivi di gettito. In particolare, si esclude l'onere a carico del contribuente di dimostrare l'esistenza di effettivi rapporti commerciali ai fini della deducibilità dei costi eccedenti il valore normale nonché l'obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi le predette operazioni.

Si segnala che la disciplina su cui si interviene è stata oggetto di numerosi interventi legislativi ai quali, generalmente, sono stati attribuiti effetti finanziari. Da ultimo, il d.lgs. n. 147 del 2015 (in attuazione della delega fiscale) è intervenuto sulla previgente disciplina (che consentiva la deducibilità dei costi solo dietro dimostrazione, a carico del contribuente, dell'effettiva natura commerciale della operazione effettuate con imprese localizzate in determinati Stati) limitando l'onere della prova a carico del contribuente alla quota di costo eccedente il "valore normale", con conseguente deducibilità senza onere della prova della restante quota. La relazione tecnica riferita al predetto provvedimento (A.G. 161) ha evidenziato che, in base ai dati UNICO 2013, la quota di spese e componenti negative in deducibili fiscalmente è pari a 740 milioni. Per la stima della deducibilità automatica del "valore normale" è stato ipotizzato che il 50% di tale ammontare fosse immediatamente deducibile e, mediante utilizzo del modello di microsimulazione, è stata stimata una perdita di gettito IRES/IRPEF in misura pari a 23,7 milioni annui in termini di competenza (il primo anno, per effetto del saldo/acconto, gli effetti sono stati indicati in 41,5 milioni).

Sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 147 del 2015⁴ appaiono opportuni chiarimenti in merito alla portata finanziaria della modifica in esame con particolare riferimento alla quota di costi *black list* che eccede il valore normale. In particolare, alla luce delle ipotesi e dei criteri indicati nella citata relazione tecnica, andrebbe chiarito se all'intervento in materia di onere della prova possa essere collegata una perdita di gettito analogamente a quanto stimato in relazione al d.lgs. n. 147/2015.

In merito all'aliquota di imposta minima da applicare per la tassazione separata dei redditi delle partecipate estere sarebbe utile chiarire i relativi effetti finanziari al fine di verificarne le eventuali conseguenze sui saldi di finanza pubblica.

⁴ Atto del Governo n. 161 e 161-bis.

ARTICOLO 1, comma 161-bis (Emendamento 19.140)

Prestazioni assistenziali in favore di lavoratori malati di mesotelioma

Normativa vigente. L'articolo 1 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha disposto l'istituzione di un Fondo per le vittime dell'amianto e in favore degli eredi, per l'erogazione, nel rispetto della dotazione finanziaria del Fondo stesso, di una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita già liquidata dall'INAIL, fissata in misura percentuale della rendita stessa. Il finanziamento è a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato ed è pari a 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 e, per il restante quarto, a carico delle imprese mediante un'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

L'articolo 1, comma 116, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha altresì disposto che le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto siano estese - a valere sulle disponibilità presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma.

Le norme dispongono che le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 116, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) possano essere erogate agli eredi dei soggetti, malati di mesotelioma, deceduti nel corso dell'anno 2015. Tali prestazioni sono a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda, in proposito, che il citato decreto interministeriale del 4 settembre 2015⁵ ha fissato per il triennio 2015, 2016 e 2017 l'importo pro-capite della prestazione assistenziale in 5.600,00 euro da corrispondere *una tantum* su istanza dell'interessato. Tale beneficio è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di euro 28.783.164, ripartito nei diversi esercizi: 17.419.780 euro per il 2015, 5.431.842 euro nel 2016, 5.431.842 euro nel 2017.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per le prestazioni previste si attinge alle risorse già disponibili sul Fondo per le vittime dell'amianto, tenuto conto delle procedure indicate e della ripartizione del beneficio unitario nel caso di presenza di più eredi al fine del necessario rispetto del limite di spesa programmato.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è finalizzata all'erogazione della prestazione aggiuntiva in favore degli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel corso del 2015 che non hanno presentato istanza, dal momento che il decreto interministeriale attuativo dell'articolo 1, comma 116, della legge di stabilità 2014, è stato adottato solo in data 4 settembre 2015.

⁵ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2015, pubblicato il 15 ottobre 2015.

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica asserisce la neutralità finanziaria della disposizione in esame, in considerazione del fatto che le prestazioni saranno a carico di risorse già disponibili sull'apposito Fondo per le vittime dell'amianto e della circostanza che, in ogni caso, la prestazione aggiuntiva sarà unitaria anche in presenza di più eredi. Pur rilevando che la relazione non indica la spesa derivante dai suddetti benefici, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che, per effetto delle disposizioni in esame, non muti sostanzialmente l'ammontare complessivo delle prestazioni già programmate e che l'erogazione di queste ultime in esercizi successivi diversi dal 2015 risulti già scontata ai fini dei tendenziali tenuto conto dello stato delle procedure. In proposito appare utile una conferma.

ARTICOLO 1, comma 261-bis (Emendamento 27-sexies.26)

Ripartizione dei proventi delle aste di quote di emissione di gas serra

Normativa vigente. L'articolo 2, commi da 1 a 3, del DL 72/2010 ha disposto che per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, sia determinato il numero di quote di anidride carbonica (CO₂) spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti». L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. I crediti, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Successivamente, l'articolo 19, comma 5, del D. Lgs. 30/2013 ha disposto che il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste sia riassegnato ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, sino alla concorrenza dei crediti previsti dal suddetto comma 3 dell'articolo 2, del citato DL 72/2010. I crediti degli aventi diritto verranno liquidati entro l'anno 2015. Dall'anno 2016 i proventi sono riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Le norme sostituiscono integralmente l'articolo 19, comma 5, del D. Lgs. n. 30/2013; in particolare, le disposizioni introducono – in luogo del limite temporale dell'anno 2015 per la liquidazione dei crediti (con conseguente destinazione, dal 2016, del 50% dei proventi

delle predette aste al Fondo ammortamento titoli di Stato) – la previsione che la riassegnazione al medesimo Fondo avverrà a seguito del completamento dei rimborsi dei crediti.

La relazione tecnica afferma che le norme modificano l'articolo 19, comma 5, del D. Lgs. n. 30/2013, in materia di proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO2. Nell'attuale formulazione è previsto che il 50% di detti proventi sia riassegnato:

- fino all'anno 2015 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico per la liquidazione dei crediti spettanti agli operatori degli impianti sottoposti alla direttiva 2003/87/CE nel periodo 2008-2012, per il mancato utilizzo dei CERs ed ERUs, a causa dell'esaurimento della riserva a favore dei "nuovi entranti" di quote di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito;
- a partire dall'anno 2016, al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Infatti, sulla base delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, tali crediti sono stati quantificati complessivamente in euro 683.483.217,03 con il Decreto MISE 21 febbraio 2014 e con il Decreto MISE settembre 2015; a tale importo vanno aggiunti anche gli interessi al tasso legale fino al momento del soddisfacimento.

A fronte di tali crediti, i decreti di riparto adottati nel 2014 e 2015, hanno assegnato alla finalità rispettivamente 213 milioni (DI n. 231 del 26 settembre 2014) e 200 milioni (DI settembre 2015). Residuano quindi non meno di 330 milioni di euro tra crediti ed interessi già maturati e maturandi, che a legislazione vigente non potrebbero essere soddisfatti.

Pertanto, con la proposta si intende destinare la quota in esame dei proventi delle aste CO2 alla liquidazione dei crediti spettanti ai cosiddetti "nuovi entranti" anche dopo l'anno 2015 fino al completo rimborso degli stessi.

Secondo la RT la disposizione appare neutrale dal punto di vista dei saldi di finanza pubblica e volta ad evitare oneri per la finanza pubblica connessi ai maggiori interessi da riconoscere ai creditori ed al rischio di contenzioso nel caso di mancato soddisfacimento dei loro diritti.

Al riguardo, si prende atto di quanto riportato nella RT in merito all'ammontare dei crediti tuttora da rimborsare agli operatori degli impianti sottoposti alla direttiva 2003/87/CE. Appare peraltro opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione volti ad escludere eventuali effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento rispetto alle previsioni tendenziali di spesa già formulate sulla base della vigente legislazione.

ARTICOLO 1, commi 387-*bis* (Emendamento 33.424)

Linea ferroviaria Torino Lione e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

La norma prevede che, nelle more della stipula del Contratto di Programma fra il Ministero delle infrastrutture e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione vengano direttamente trasferite a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. La disposizione entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.

La relazione tecnica, afferma che la norma non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione illustrativa che accompagna l'emendamento precisa, tra l'altro, che per assicurare la continuità e l'effettiva attribuzione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino- Lione e, al contempo, garantire la quota nazionale di cofinanziamento necessaria a integrare la quota di finanziamento UE, è necessario emanare la norma in esame che autorizza il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.(nuova compagine italiana nell'ambito del promotore pubblico italo-francese TELT) degli stanziamenti precedentemente destinati a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione della medesima opera.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che, non essendo cambiata la finalità di spesa, resti invariata la dinamica delle erogazioni già scontata a legislazione vigente.

ARTICOLO 1, comma 334-*bis* e 334-*ter* (Emendamento 33.425)

Razionalizzazione strutture tecniche della Presidenza del Consiglio

Le norme, al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sopprimono l'Unità tecnica finanza di progetto⁶ e le relative funzioni e competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento, per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità⁷, può avvalersi complessivamente di un massimo di 18 esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto (comma 334-*bis*).

⁶ Di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

⁷ Previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2008.

Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (comma 334-*ter*).

La relazione tecnica afferma che la riorganizzazione delle strutture tecniche prevista dalle norme in esame determina la riduzione del numero massimo di esperti da 25 a 18. La relazione afferma altresì che la disposizione, considerata la presenza di una clausola di invarianza finanziaria, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali risparmi derivanti dall'attuazione delle norme potranno essere quantificati solo a consuntivo.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'utilizzo di esperti è configurato come facoltà e nel presupposto che le risorse già assegnate all'Unità tecnica di finanza di progetto siano, a seguito della soppressione della predetta Unità, utilizzate per le medesime finalità in esame.

ARTICOLO 1, comma 499-bis (Emendamento 44.61) Incremento del Fondo di garanzia in favore di SACE

La norma incrementa di 150 milioni di euro, per l'anno 2016, il Fondo per la garanzia dello Stato in favore della SACE per rischi non di mercato e conseguentemente, a fini di copertura, riduce per l'anno 2016 il rifinanziamento del Fondo di riserva per le garanzie dello Stato (previsto dall'art. 37, co. 6, del D. L. n. 66/2014), che il comma 499 del testo in esame fissa in 1.500 milioni di euro: per effetto dell'emendamento tale rifinanziamento risulterebbe quindi pari, per il 2016, a 1.350 milioni di euro.

Si ricorda che l'articolo 6, comma 9, del DL n. 269/2003 prevede che gli impegni assunti dalla SACE nello svolgimento della propria attività assicurativa sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il Fondo oggetto di rifinanziamento è stato istituito dal DL 91/2014 (il cui articolo 32 ha inserito, nell'articolo 6 del DL n. 269/2003, i commi 9-*bis* e 9-*ter*). La norma ha previsto la possibilità di estendere la garanzia dello Stato in favore della SACE per rischi non di mercato, con riferimento ad operazioni riguardanti settori strategici dell'economia italiana ovvero rilevanti a fini di tutela dei livelli occupazionali, che possono determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti o paesi di destinazione. In sintesi, la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ed è rilasciata previa valutazione della congruità del premio riconosciuto allo Stato. A copertura delle garanzie così concesse dallo Stato, è stato istituito nello stato di

previsione del Ministero dell'economia il fondo di cui trattasi, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il 2014 e che è altresì alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A.

La relazione tecnica afferma che sia l'onere sia la copertura hanno effetti in termini di solo saldo netto da finanziare, in quanto la garanzia in favore di SACE è considerata non standardizzata secondo i criteri di contabilità nazionale e, pertanto, gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto si verificheranno solo nell'eventualità di un'escussione della stessa.

Al riguardo, nel prendere atto delle valutazioni della RT circa la natura non standardizzata delle garanzie dello Stato in favore della SACE e del relativo trattamento contabile, in merito al trasferimento al Fondo in questione di parte delle risorse già stanziare per il "Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato" (di cui al comma 499), andrebbe confermato che la complessiva rimodulazione prevista risulti coerente rispetto alle esigenze di operatività dei due Fondi.

ARTICOLO 1, commi da 536 a 542 (*Emendamento 49.50*)

Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

Le norme intervengono sulla disciplina relativa alla dichiarazione precompilata al fine di agevolare gli adempimenti procedurali previsti nella fase sperimentale, stabilendo una non punibilità con riferimento al primo anno di applicazione.

Viene inoltre anticipata al periodo d'imposta 2015 la decorrenza delle disposizioni contenute nel comma 541 del testo in esame, che prevedono, tra l'altro, la detrazione IRPEF per le spese funebri (articolo 15 del TUIR).

La relazione tecnica afferma che, in merito alle modifiche che interessano il profilo sanzionatorio, non sono indicati effetti in quanto alla disposizione originaria non erano attribuiti effetti di maggiore entrata.

Per quanto concerne le modifiche relative all'articolo 15 del TUIR, la RT non rileva effetti finanziari.

Al riguardo, si ricorda che all'estensione della detrazione IRPEF per spese funebri, prevista dal comma 541 del testo in esame, la relazione tecnica riferita al ddl iniziale (AS 2111) non ricollegava effetti sul bilancio dello Stato in considerazione dei potenziali effetti positivi

derivanti dal miglioramento ai fini del controllo della qualità dei dati proposti nelle dichiarazioni precompilate e considerato che “l’estensione riguarderebbe prevedibilmente una platea molto ridotta di soggetti”. I chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame presso il Senato⁸ evidenziavano inoltre gli effetti positivi derivanti dall’incremento del numero dei contribuenti incentivati a richiedere l’emissione del regolare documento fiscale, con conseguente emersione di maggiore base imponibile.

Tanto premesso, tenuto conto che la norma in esame anticipa la predetta estensione dell’agevolazione al 2015 (annualità ormai quasi al termine), andrebbe confermata la valutazione di neutralità finanziaria già formulata con riferimento alle originarie previsioni di cui al comma 541.

⁸ Cfr. Nota del 9.11.2015 del MEF.